

# Modulo di delega La preghiamo di completare solo un'opzione di voto.

Da firmare e rispedire entro il 25 aprile 2018 alle ore 18:00 CET.

## L'ASSEMBLEA

**Luogo** Sede legale del Fondo

**Data e ora** 27 aprile 2018 alle ore 11:30 CET

**Quorum** Azioni rappresentanti almeno il 50% del valore delle azioni emesse dal Fondo. Qualora il quorum non venga raggiunto, verrà convocata una seconda assemblea generale straordinaria per il 25 maggio 2018 alle ore 11:30 CET con il medesimo ordine del giorno. L'assemblea generale straordinaria riconvocata non prevede alcun quorum.

**Votazione** Le delibere relative ai punti all'ordine del giorno saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

## IL FONDO

**Denominazione** JPMorgan Liquidity Funds

**Forma legale** SICAV

**Tipologia di Fondo** OICVM

**Sede legale**

6 route de Trèves

L-2633 Senningerberg, Lussemburgo

**Fax** +352 2452 9755

**Numero di registrazione (RCS Lussemburgo)**

B 25148

Se intende partecipare all'assemblea e votare di persona, non è necessario che compili il presente modulo.

In caso di mancanza del quorum richiesto dalla normativa lussemburghese, la presente delega sarà valida per l'Assemblea generale straordinaria riconvocata, salvo laddove la delega venga espressamente revocata.

## OPZIONE A **Delega del proprio voto ad un rappresentante**

La preghiamo di selezionare una delle seguenti caselle e di procedere alla firma.

- Il sottoscritto delega il suo diritto di voto al Presidente dell'assemblea e lo autorizza a votare a sua discrezione.**
- Il sottoscritto nomina il soggetto di seguito indicato quale suo rappresentante e lo autorizza a votare a sua discrezione o secondo le indicazioni ricevute.**

Ragione sociale/Nome

## OPZIONE B **Indicare i propri voti**

**Il sottoscritto stabilisce di votare come segue.** Il sottoscritto nomina il Presidente dell'assemblea quale suo rappresentante affinché voti come di seguito indicato. *La preghiamo di notare che il Presidente dell'assemblea potrà votare a sua discrezione in riferimento ai punti per i quali non è stata indicata una preferenza, nonché ad altri punti non indicati nella presente delega ma introdotti durante la riunione. Il suddetto potrà altresì compiere ed eseguire qualsiasi atto o adempimento necessario o connesso all'esercizio dei poteri descritti nel presente avviso.*

Destinato  
esclusivamente  
all'intermediario

### Ordine del giorno dell'Assemblea e dei voti degli Azionisti

**Aggiornamento dello Statuto con le disposizioni rese necessarie dal Regolamento (come di seguito definito) o introdotte per effetto delle modifiche apportate alla Legge (come di seguito definita) e alla Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la "Legge del 1915"), con efficacia dal 3 dicembre 2018 o qualsiasi altra data come deciso da due amministratori del Fondo, purché non successiva al 21 gennaio 2019**

1. Aggiornare lo Statuto con le disposizioni rese necessarie dal Regolamento o introdotte per effetto delle modifiche apportate alla Legge e alla Legge del 1915, e in particolare:

FAVORE-  
VOLE   
CONTRARIO   
ASTENUTO

- modificare l'Articolo 3 per aggiornare i riferimenti alle leggi e ai regolamenti applicabili al Fondo come segue:

*"L'oggetto della Società è investire i fondi di cui dispone in attività liquide a breve termine di alta qualità ammesse dal Regolamento UE 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (il "Regolamento") e dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio, come di volta in volta modificata (la "Legge"), allo scopo di diversificare i rischi di investimento e corrispondere ai propri azionisti i proventi della gestione del proprio patrimonio.*

*La Società può adottare qualsiasi misura e svolgere qualsiasi operazione ritenuta utile per il conseguimento e lo sviluppo del suo oggetto sociale nella*

*misura massima consentita dal Regolamento e dalla Legge."*

- modificare l'Articolo 5 affinché, tra le altre cose, disponga che ciascun comparto può qualificarsi alternativamente come un fondo comune monetario con valore patrimoniale variabile a breve termine o standard, un fondo comune monetario con valore patrimoniale a bassa volatilità a breve termine o un fondo comune monetario con valore patrimoniale costante a breve termine che investe in debito pubblico, come ammesso dal Regolamento e che, come indicato nel Prospetto, investirà in attività finanziarie liquide o altri tipi di investimenti ammessi ai sensi del Regolamento;
- modificare l'Articolo 15 al fine, tra le altre cose, di:
  - o stabilire che il Consiglio ha la facoltà di determinare la politica e le strategie d'investimento dei comparti in conformità con il Regolamento, con la Parte I della Legge e con altre normative applicabili, come ulteriormente indicato nel Prospetto; e
  - o allineare le attività ammissibili e i requisiti di diversificazione del Fondo a quanto stabilito dal Regolamento;
- modificare l'Articolo 20 per conferire al Consiglio la facoltà di applicare commissioni di liquidità o meccanismi di restrizione dei riscatti, in conformità con le disposizioni del Regolamento e come ulteriormente indicato nel Prospetto;
- modificare l'Articolo 21 per disporre che, ai sensi del Regolamento, il Consiglio può decidere di sospendere i rimborsi per alcuni comparti per un periodo della durata massima di 15 giorni lavorativi;
- modificare l'Articolo 28 per chiarire che tutte le questioni non disciplinate dallo Statuto saranno determinate in conformità con la Legge del 1915, con il Regolamento e con la Legge;
- aggiungere l'Articolo 30 per fornire una descrizione dettagliata delle procedure interne di valutazione della qualità creditizia e di gestione della liquidità del Fondo; e
- più in generale, apportare allo Statuto qualsiasi altra modifica ritenuta necessaria, in particolare, per ottemperare ai requisiti del Regolamento, a qualsiasi altro atto delegato o di esecuzione, nonché alla Legge e alla Legge del 1915.

**Aggiornamento delle disposizioni relative al mancato pagamento delle sottoscrizioni, con efficacia dal 3 dicembre 2018 o qualsiasi altra data come deciso da due amministratori del Fondo, purché non successiva al 21 gennaio 2019**

2. Aggiornamento delle disposizioni dell'Articolo 6 relative al mancato pagamento delle sottoscrizioni, in particolare per:

FAVORE-  
VOLE   
CONTRARIO   
ASTENUTO

- stabilire che l'emissione di azioni sia subordinata all'effettivo e valido versamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
- stabilire che l'accettazione della sottoscrizione e l'emissione delle azioni siano dimostrate tramite il rilascio di una lettera di conferma;
- stabilire che le azioni restino in pegno a favore del Fondo fino all'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto da parte del sottoscrittore;
- conferire al Fondo o al suo delegato il potere discrezionale di procedere al rimborso o all'annullamento delle azioni emesse a spese del sottoscrittore e senza alcun preavviso, laddove questi non abbia versato il prezzo di acquisto al Fondo o al suo delegato entro la scadenza indicata nel Prospetto, ovvero laddove, in qualsiasi momento dopo il ricevimento di una richiesta di sottoscrizione, per le classi di azioni che non prevedono un regolamento contestuale alla richiesta di sottoscrizione stessa, il Fondo venga a conoscenza di un evento di mercato o di circostanze riguardanti l'investitore e capaci, secondo il parere del Fondo o del suo delegato, di sfociare in una situazione in cui l'investitore non sarà in grado o disposto a versare il prezzo di acquisto entro la suddetta scadenza;

- stabilire che il Fondo o il suo delegato possano altresì fare valere i diritti del Fondo relativamente al pegno, a loro assoluta discrezione, e intraprendere un'azione nei confronti dell'investitore oppure dedurre eventuali perdite o costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato da eventuali investimenti in essere dell'investitore nel Fondo;
- stabilire che eventuali differenze tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso ed eventuali costi sostenuti dal Fondo o dal suo delegato per fare valere i diritti del Fondo vengano imputate al sottoscrittore del Fondo, previa richiesta scritta, a titolo di compensazione per i danni sofferti dal Fondo o dal suo delegato;
- stabilire che, laddove i proventi del rimborso risultino superiori al prezzo di acquisto e dei suddetti costi, la differenza possa essere trattenuta dal Fondo o dal suo delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi, mentre, laddove i proventi del rimborso e qualsivoglia altro importo effettivamente recuperato dall'investitore risultino inferiori al prezzo di acquisto, la differenza sarà a carico del Fondo o del delegato, come pattuito di volta in volta dagli stessi; e
- stabilire che, fino all'avvenuta ricezione del prezzo di acquisto, il trasferimento o la conversione delle azioni pertinenti non siano consentiti, con sospensione dei diritti di voto e del diritto alla distribuzione dei dividendi.

**Aggiornamento delle disposizioni relative alla liquidazione, alla riorganizzazione o alla fusione di comparti o classi di azioni, con efficacia dal 3 dicembre 2018 o qualsiasi altra data come deciso da due amministratori del Fondo, purché non successiva al 21 gennaio 2019**

3. Aggiornamento delle disposizioni dell'Articolo 20 relative alla liquidazione, alla chiusura, alla riorganizzazione o alla fusione di comparti o classi di azioni, per:

FAVORE-  
VOLE   
CONTRA-  
RIO   
ASTE-  
NUTO

- descrivere in quali circostanze il Consiglio può decidere (i) di liquidare un comparto o una classe di azioni, (ii) di chiudere una classe di un comparto mediante fusione con un'altra classe del medesimo comparto, di un altro comparto o di un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, (iii) di riorganizzare un comparto e (iv) di procedere alla fusione di comparti; e
- chiarire che si applicheranno le disposizioni sulle fusioni di OICVM contenute nella Legge nonché in eventuali normative attuative.

**Aggiornamento delle disposizioni relative alla nomina del Consiglio, con efficacia dal 3 dicembre 2018 o qualsiasi altra data come deciso da due amministratori del Fondo, purché non successiva al 21 gennaio 2019**

4. Aggiornare le disposizioni dell'Articolo 12 per stabilire che l'assemblea generale degli azionisti in cui vengono eletti gli amministratori del Fondo deve inoltre determinare il numero degli amministratori, il loro compenso e la durata del loro mandato (massimo sei anni) e che gli amministratori vengano eletti con la maggioranza dei voti espressi.

FAVORE-  
VOLE   
CONTRA-  
RIO   
ASTE-  
NUTO

**Aggiornamento dello Statuto con modifiche generali e non sostanziali, con efficacia dal 3 dicembre 2018 o qualsiasi altra data come deciso da due amministratori del Fondo, purché non successiva al 21 gennaio 2019**

5. Aggiornamento generale dello Statuto e in particolare aggiornamento degli Articoli 6, 7, 8, 20, 21 e 22 per, tra l'altro:

FAVORE-  
VOLE   
CONTRA-  
RIO   
ASTE-  
NUTO

- stabilire che le azioni possono essere emesse a fronte di un conferimento in natura di attività ammissibili ai sensi del Regolamento;
- stabilire che il Consiglio ha il potere (i) di rifiutare l'emissione o l'iscrizione di qualsiasi trasferimento di azioni; (ii) di procedere al rimborso forzoso



#### PROSSIME TAPPE

Verifichi che il Suo modulo sia completo e che sia stato firmato.

Invii il Suo modulo a mezzo posta alla sede legale (indicata in precedenza) **affinché pervenga entro le ore 18:00 CET del 25 aprile 2018** (è possibile anticipare il modulo a mezzo fax).

***Gli investitori privati devono inviare il modulo di delega al proprio referente locale presso il Soggetto Collocatore di pertinenza, affinché lo stesso possa essere trasmesso alla sede legale della SICAV nel rispetto della tempistica sopra indicata.*** I verbali dell'assemblea, inclusi i risultati della votazione, saranno disponibili (unicamente in lingua inglese) su <http://www.jpmorganassetmanagement.com/sites/extra/>.